



SINA

Disposizione Aziendale

MD42015

ELENCO REATI SINA

*I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del
Decreto Legislativo 231/2001*

Il presente documento è di proprietà di SINA S.p.A.

Ogni divulgazione o riproduzione o cessione a terzi deve essere preventivamente autorizzata dalla stessa

06	28 ottobre 2024	Revisione per inserimento nuovi reati	G. Spoglianti	C. Ardemagni	M. Garozzo
05	2 novembre 2023	Revisione per inserimento nuovi reati	G. Spoglianti	C. Ardemagni	M. Garozzo
04	14 dicembre 2022	Revisione per aggiornamento normativo	G. Spoglianti	C. Ardemagni	M. Garozzo
03	28 marzo 2022	Aggiornamento normativo e inserimento reati di contrabbando e contro il patrimonio culturale	C. Ardemagni	M. Garozzo	A. Pernigotti
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
Codice Documento		MD42015.06 Elenco reati SINA	PAGINA	1 di 67	

Il presente documento è parte integrante del *DA42001 Principi di riferimento per l'adozione e l'implementazione dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. n. 231 2001* e ha decorrenza dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione con validità a tempo indeterminato, salvo emissione di modifiche e, o integrazioni o documenti sostitutivi.

Le modifiche effettuate rispetto alla revisione precedente sono evidenziate in **rosso** nel testo.

INDICE

1	PREMESSA	10
2	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	11
	<i>Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.).....</i>	<i>11</i>
	<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.).....</i>	<i>11</i>
	<i>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.).....</i>	<i>11</i>
	<i>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640, comma 2, n.1 c.p.)</i>	<i>11</i>
	<i>Frode informatica (Art. 640- ter c.p.).....</i>	<i>11</i>
	<i>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)</i>	<i>12</i>
	<i>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)</i>	<i>12</i>
	<i>Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art.314-bis c.p.) (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea).....</i>	<i>12</i>
	<i>Concussione (Art. 317 c.p.)</i>	<i>12</i>
	<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.).....</i>	<i>12</i>
	<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.).....</i>	<i>12</i>
	<i>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)</i>	<i>13</i>
	<i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.).....</i>	<i>13</i>
	<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</i>	<i>13</i>
	<i>Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.).....</i>	<i>13</i>
	<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)</i>	<i>13</i>
	<i>Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) [modificato da ultimo dalla L.n. 114/2014].....</i>	<i>14</i>
	<i>Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.).....</i>	<i>14</i>
	<i>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898).....</i>	<i>14</i>
	<i>Peculato (Art. 314, comma 1 c.p.)</i>	<i>15</i>
	<i>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.).....</i>	<i>15</i>
3	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	16
	<i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.).....</i>	<i>16</i>
	<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.).....</i>	<i>16</i>
	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.).....</i>	<i>16</i>
	<i>Estorsione Informatica (art.629, comma 3 c.p.)</i>	<i>16</i>
	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.).....</i>	<i>17</i>
	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (Art. 635-ter c.p.).....</i>	<i>17</i>
	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)</i>	<i>17</i>
	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.).....</i>	<i>17</i>
	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.).....</i>	<i>17</i>
	<i>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi</i>	

<i>informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)</i>	18
<i>Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)</i>	18
<i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)</i>	18
<i>Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)</i>	18

4 REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....20

<i>Associazione per delinquere (Art. 416, escluso comma 6, c.p.)</i>	20
<i>Associazione per delinquere (Art. 416, comma. 6, c.p.)</i>	20
<i>Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.)</i>	20
<i>Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)</i>	21
<i>Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)</i>	21
<i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90)</i>	21
<i>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma terzo della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</i>	22

5 REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E IN STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI23

<i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)</i>	23
<i>Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)</i>	23
<i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)</i>	23
<i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)</i>	23
<i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)</i>	23
<i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)</i>	23
<i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)</i>	23
<i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.2, c.p.)</i>	24
<i>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)</i> ..24	
<i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)</i>	24
<i>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante (Art. 493-ter c.p.)</i>	24
<i>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.)</i>	24
<i>Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)</i>	25
<i>Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>	25
<i>Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.)</i>	25

6 REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO26

<i>Turbata libertà dell'industria o del commercio(Art. 513 c.p.)</i>	26
<i>Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)</i>	26
<i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)</i>	26
<i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517c.p.)</i>	26

	<i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517- ter c.p.)</i>	26
	<i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517- quater c.p.)</i>	26
	<i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 - bis c.p.)</i>	26
	<i>Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)</i>	26
7	REATI SOCIETARI	27
	<i>False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)</i>	27
	<i>Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)</i>	27
	<i>False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)</i>	27
	<i>Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)</i>	27
	<i>Indebita restituzione dei conferimenti (Art.2626 c.c.)</i>	27
	<i>Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.)</i>	28
	<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)</i>	28
	<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)</i>	28
	<i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis)</i>	28
	<i>Formazione fittizia del Capitale (Art. 2632)</i>	28
	<i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)</i>	28
	<i>Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)</i>	29
	<i>Istigazione alla corruzione fra privati (Art. 2635-bis c.c.)</i>	29
	<i>Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)</i>	29
	<i>Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)</i>	29
	<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)</i>	30
	<i>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare</i>	30
8	REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	31
	<i>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)</i>	31
	<i>Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Convenzione dicembre 1999)</i>	31
9	REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	32
10	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	33
	<i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)</i>	33
	<i>Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)</i>	33
	<i>Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)</i>	33
	<i>Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)</i>	33
	<i>Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c.p.)</i>	33
	<i>Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)</i>	33
	<i>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)</i>	33
	<i>Tratta di persone (Art. 601 c.p.)</i>	33
	<i>Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)</i>	33
	<i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)</i>	34

11 REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO.....	35
<i>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF).....</i>	<i>35</i>
<i>Manipolazione del Mercato (Art. 185 TUF).....</i>	<i>35</i>
12 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	36
<i>Omicidio colposo (Art. 589 c.p.).....</i>	<i>36</i>
<i>Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.).....</i>	<i>36</i>
13 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.....	37
<i>Ricettazione (Art. 648 c.p.).....</i>	<i>37</i>
<i>Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.).....</i>	<i>37</i>
<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.).....</i>	<i>37</i>
<i>Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.).....</i>	<i>38</i>
14 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	39
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Artt. 171 e ss. L. 633/41).....</i>	<i>39</i>
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-bis L. 633/41).....</i>	<i>39</i>
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-ter L. 633/41).....</i>	<i>40</i>
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-septies L. 633/41).....</i>	<i>41</i>
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-octies L. 633/41).....</i>	<i>41</i>
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 174-sexies L. 633/41).....</i>	<i>41</i>
15 INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA.....	42
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.).....</i>	<i>42</i>
16 REATI TRANSNAZIONALI.....	43
<i>Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.).....</i>	<i>43</i>
<i>Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.).....</i>	<i>43</i>
<i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309).....</i>	<i>44</i>
<i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43).....</i>	<i>44</i>
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.).....</i>	<i>44</i>
<i>Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.).....</i>	<i>45</i>
<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286).....</i>	<i>45</i>
17 REATI AMBIENTALI.....	46
<i>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).....</i>	<i>46</i>
<i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).....</i>	<i>46</i>

<i>Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, parte terza, TUA (art. 137 c. 2, 3 e 5 D. Lgs 152/06)</i>	46
<i>Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06)</i>	46
<i>Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili (art. 137 c. 13 D.Lgs 152/06)</i>	46
<i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c. 1 D.Lgs 152/06)</i>	47
<i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c. 3, D.Lgs 152/06)</i>	47
<i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c. 5 D.Lgs 152/06)</i>	47
<i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/06)</i>	47
<i>Bonifica dei siti (art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06)</i>	47
<i>Bonifica dei siti (art. 257 c. 2 D.Lgs 152/06)</i>	47
<i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs 152/06)</i>	47
<i>Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/06)</i>	47
<i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 -quaterdecies c.p.)</i>	48
<i>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6 D.Lgs .152/06)</i>	48
<i>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo D.Lgs 152/06)</i>	48
<i>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c.8 D.Lgs. 152/06)</i>	48
<i>Sanzioni (art. 279 c. 5 D.Lgs 152/06)</i>	48
<i>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1, c. 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</i>	49
<i>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari</i>	49
<i>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</i>	50
<i>Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</i>	50
<i>Impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)</i>	50
<i>Inquinamento doloso</i>	50
<i>Inquinamento colposo</i>	50
<i>Inquinamento ambientale (Art 452- bis c.p.)</i>	50
<i>Disastro ambientale (Art. 452- quater c.p.)</i>	51
<i>Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 - quinquies c.p.)</i>	51
<i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 - sexies c.p.)</i>	51
<i>Circostanze aggravanti (Art. 452 - octies c.p.)</i>	51

18 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .52

<i>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12 bis D.gs.n. 286 del 25 Luglio 1998, cd.Testo Unico sull'immigrazione – T.U.I.)</i>	52
<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. N. 286 del 25 Luglio 1998, cd. Testo Unico sull'immigrazione – T.U.I.)</i>	52

19 INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO 53

<i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 – bis c.p.)</i>	53
---	----

20	REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	54
	<i>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (Art.604-bis c.p.)</i>	54
21	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	55
	<i>Frode in competizioni sportive (Art. 1 L.401/1989)</i>	55
	<i>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art.4- L. 401/1989)</i>	55
22	REATI TRIBUTARI	56
	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2 bis, DLgs 74/2000)</i>	56
	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, DLgs 74/2000)</i>	56
	<i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8- commi 1 e 2 bis D. Lgs. 74/2000)</i>	56
	<i>Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs 74/2000)</i>	56
	<i>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs 74/2000)</i>	57
	<i>Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs. 74/2000)</i>	57
23	REATI DI CONTRABBANDO	58
	<i>Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78 D. Lgs.141/2024)</i>	58
	<i>Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79 D. Lgs.141/2024)</i>	58
	<i>Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Art. 80 D. Lgs.141/2024)</i>	58
	<i>Contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 84 D. Lgs. 141/2024)</i>	59
	<i>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 85 D. Lgs. 141/2024)</i>	60
	<i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 86 D. Lgs. 141/2024)</i>	60
	<i>Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 88 D. Lgs. 141/2024)</i>	60
	<i>Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (Art. 40 D. Lgs. 504/1995)</i>	60
	<i>Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (Art. 40-bis D. Lgs. 504/1995)</i>	61
	<i>Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (Art. 40-quinquies D. Lgs. 504/1995)</i>	61
	<i>Fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche (Art. 41 D. Lgs. 504/1995)</i>	62
	<i>Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Art. 42 D. Lgs. 504/1995)</i>	62
	<i>Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (Art. 43 D. Lgs. 504/1995)</i>	62
	<i>Alterazione di congegni, impronte e contrassegni prescritti dall'Amministrazione Finanziaria o apposti della Guardia di Finanza (Art. 46 D. Lgs. 504/1995)</i>	63
	<i>Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (Art. 47 D. Lgs. 504/1995)</i>	63
24	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	65
	<i>Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)</i>	65
	<i>Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)</i>	65
	<i>Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)</i>	65
	<i>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)</i>	65

<i>Violazione in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)</i>	66
<i>Importazioni illecite di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)</i>	66
<i>Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)</i>	66
<i>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)</i>	66
<i>Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)</i>	67
<i>Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)</i>	67
<i>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)</i>	67

1 PREMESSA

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi¹ la cui commissione può determinare, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

¹ Sono rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 anche gli illeciti amministrativi di abuso di mercato, rispettivamente previsti agli artt. 187-*bis* e 187- *ter* TUF e come richiamati dall'art. 187-quinquies del medesimo articolato.

2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

[Art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	<p>Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote; - Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 316-bis c.p. - "Malversazione di erogazioni pubbliche".</p> <p><i>"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".</i></p>	<p>Il reato di malversazione di erogazioni pubbliche si perfeziona allorché si impiegano contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici (statali, di altri enti pubblici o comunitari) o altre erogazioni ottenuti per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.</p> <p>L'ipotesi criminosa si caratterizza per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.</p> <p>Con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.</p>
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote; - Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 640-bis c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".</p> <p><i>"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".</i></p>	<p>I reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.</p> <p>A differenza della malversazione di erogazioni pubbliche, che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici e la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne hanno determinato l'erogazione.</p>
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	<p>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote; - Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 316-ter c.p. - "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".</i></p>	
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	<p>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640, comma 2, n.1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote; - Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - "Truffa".</p> <p><i>"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5. 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).</i></p>	<p>Il reato assume rilievo per la responsabilità amministrativa dell'Ente soltanto nel caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1, c.p.). La truffa si può manifestare, ad esempio, nella produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni particolari per partecipare a gare o ottenere licenze ed autorizzazioni.</p>
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	<p>Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote; - Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica".</p> <p><i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 2.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in</i></p>	<p>Ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, la frode informatica assume rilievo soltanto nell'ipotesi in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.</p> <p>Per "sistema informatico" deve intendersi l'<i>hardware</i> (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il <i>software</i> (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al <i>computer</i> ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il <i>computer</i> collegato alla rete telefonica tramite <i>modem</i>).</p>

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
		riferimento all'età, e numero 7".	
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 500 quote; - Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 353 c.p. - "Turbata libertà degli incanti" "Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà".	Alla base della condotta che viene addebitata al soggetto agente c'è la violazione del principio di libera concorrenza che viene turbato o impedito, ad esempio, allorché detto soggetto impedisce ad altri di partecipare ad una gara, oppure quando l'esito finale della gara è stato modificato. Ancora, si ha turbata libertà degli incanti allorché alcuni soggetti raggiungano un accordo collusivo con cui si intende modificare una gara, pur se i risultati non risultano essere alterati: si pensi, ad esempio, agli accordi per mettere a punto delle combine per aggiudicarsi le gare, a prescindere dal danno causato alla Pubblica Amministrazione e dall'effettivo raggiungimento dell'obiettivo.
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 500 quote; - Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 353-bis c.p.- "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032"	Il reato di "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" è stato introdotto allo scopo di estendere la tutela penale alla fase anteriore alla pubblicazione del bando (o di altro atto equipollente), in relazione al compimento di atti di turbativa del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando (o dell'altro atto equipollente), aventi la finalità di condizionare la scelta del contraente. Ai fini della configurabilità del reato, risulta indispensabile che venga turbata la correttezza della procedura amministrativa, con sviamento del suo regolare svolgimento.
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art.314-bis c.p.) (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)	"Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000."	Il reato (denominato anche "Peculato per distrazione") è stato inserito nel c.p. anche a seguito dell'abrogazione del reato di Abuso d'ufficio.ad opera del D.L. n. 92 del 4 luglio 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112 dell'8 agosto 2024
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Concussione (Art. 317 c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art 317 c.p. - "Concussione". "Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".	Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri, al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario o ad un terzo soggetto un vantaggio di natura economica o personale. Si ha abuso dei poteri allorché gli stessi siano esercitati fuori dei casi previsti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 200 quote.	Art. 318 c.p. - "Corruzione per l'esercizio della funzione". "Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.	Il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria). Nella corruzione il pubblico ufficiale ed il privato sono in posizione paritaria, diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde una situazione di soggezione nel privato. Per tale ragione sia il corrotto che il corruttore sono puniti secondo quanto previsto dalle norme richiamate; nel reato di concussione è invece punito il solo pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), proprio in considerazione della situazione di squilibrio che si instaura tra i soggetti.
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 600 quote; - Da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 319-bis Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;	Art. 319 c.p. - "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio". "Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".	Ai sensi dell'art. 319-bis c.p. ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 		
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	<p>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 600 quote per il comma 1; - Da 300 a 800 quote per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	Art. 319-ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari". "Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".	
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	Art. 319-quater c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità" "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".	
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanzioni pecuniarie previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame. 	Art. 320 c.p. - "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" "Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo."	Ai sensi dell'art. 320 c.p. ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato; le disposizioni di cui all'Art. 319, ai sensi dello stesso art. 320 c.p., si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo. Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("Pene per il corruttore"), le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	<p>Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote per commi 1 e 3; - Da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4. <p>Sanzione interdittiva (soli per i commi 2 e 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	Art. 322 c.p. - "Istigazione alla corruzione". "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319".	Costituisce atto giudiziario qualsiasi atto funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi la realizza.
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame. 	Articolo 322-bis c.p. - "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri". "Le disposizioni degli articoli 314, 314bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
		<p>servizio;</p> <p>5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari ed agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".</p>	
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	<p>Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) [modificato da ultimo dalla L.n. 114/2014]</p> <p>Sanzione pecuniaria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote 	<p>Art. 346-bis c.p. – "Traffico di influenze illecite"</p> <p>"Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro, o altra utilità, economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.</p> <p>Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.</p> <p>La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziaria o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p>	<p>La condotta punibile ai sensi dell'art. 346-bis in esame è stata da ultimo modificata dalla L.n. 114/2014 a seguito dell'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio. In particolare, è stata eliminata l'ipotesi della mera millanteria, è stata definita la "mediazione illecita" e sono state delimitate le utilità (utilità solo economica) e il coefficiente soggettivo (solo dolo intenzionale). La fattispecie, nella sua attuale formulazione, mira a sanzionare sia la condotta di chi, utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico agente, riceve denaro o altra utilità economica o la sua promessa quale corrispettivo per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita (per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito), sia la condotta di chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.</p> <p>Oltre al soggetto che sfrutta le relazioni con un pubblico ufficiale, risponde del reato anche il privato che dà o promette il denaro o altra utilità.</p>
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	<p>Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote; - Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 356 c.p. – "Frode nelle pubbliche forniture"</p> <p>"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032,00.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".</p>	<p>Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile nella fraudolenta esecuzione non soltanto di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto; l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (cfr. Cass., VI, 27 maggio 2019).</p> <p>La norma identifica un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: proprio in questo consiste l'elemento della frode.</p>
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	<p>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote; - Nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898 – "Frode ai danni del Fondo europeo agricolo"</p> <p>"Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1"</p>	<p>La norma è volta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea, con particolare riferimento agli aiuti e alle sovvenzioni concesse dai Fondi europei agricoli di garanzia e per lo sviluppo rurale.</p> <p>Il reato si configura quando un soggetto ottiene indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale dei predetti Fondi. È, inoltre, richiesto un quid pluris per la commissione del reato di cui all'art. 2 L. n. 898/1986, rappresentato dal fatto che il reo deve ottenere l'indebita percezione esponendo dati o notizie false</p>

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Peculato (Art. 314, comma 1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 200 quote	<i>Art. 314, comma 1, c.p. – “Peculato” “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.</i>	Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha introdotto fra i reati presupposto – all'art. 25, comma. 1 del D.lgs. n. 231/2001 – la commissione del reato di peculato, quando dal fatto derivi un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Il reato di peculato ha natura plurioffensiva, considerando che non lede soltanto la legalità, l'efficienza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, bensì anche il patrimonio della Pubblica Amministrazione. La condotta sanzionata si può idealmente comporre di due momenti: l'appropriazione e l'espropriazione. Nel primo momento, il soggetto attivo si impossessa della cosa mobile o del denaro; con l'espropriazione, invece, estromette il bene di cui si è appropriato dalla disponibilità del patrimonio del soggetto proprietario della cosa mobile o del denaro. Il peculato si caratterizza per essere un reato a dolo generico.
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 200 quote	<i>Art. 316 – “Peculato mediante profitto dell'errore altrui” “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.</i>	Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui si differenzia dal reato ex art. 314 c.p. per una diversa condotta del soggetto attivo e un presupposto, quale l'“errore altrui”, che deve essere spontaneo e preesistente alla condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio. Il peculato mediante profitto dell'errore altrui richiede il dolo generico consistente nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione di cosa altrui. Come per il peculato, l'ente potrà essere chiamato a rispondere solo quando dal fatto derivi un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

3 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

[Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 700 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	<p>Art. 615-ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".</p> <p><i>"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a dieci anni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> 2) <i>Se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</i> 3) <i>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</i> <p><i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.</i></p> <p><i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".</i></p>	<p>Si tratta di reato comune ed istantaneo, perché si consuma nel momento dell'introduzione o nella protrazione all'interno del sistema nonostante il dissenso del titolare. Le misure di sicurezza (a cui fa riferimento la norma) da cui è protetto il sistema sono sia le c.d. misure logiche (ad esempio <i>password</i>) che le c.d. misure fisiche (armadi chiusi, locali non accessibili a tutti, servizi di controllo e vigilanza). Il reato punisce due diverse condotte: l'introduzione abusiva nel sistema protetto e il mantenersi nello stesso contro la volontà del titolare. e può essere commesso anche da chi, autorizzato all'accesso al sistema per una determinata finalità, non rispetti le condizioni a cui era subordinato l'accesso e lo utilizzi per finalità diverse, abusando dell'autorizzazione concessa.</p>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 700 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi; 	<p>Art. 617-quater c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche".</p> <p><i>"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</i></p> <p><i>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</i></p> <p><i>Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'art. 615-ter, terzo comma;</i> 2) <i>in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> 	<p>Il reato, unitamente a quello previsto dal successivo articolo 617-quinquies, è volto a tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, intendendosi per tali qualunque scambio di dati tra due o più sistemi informatici. Vi rientrano, quindi, gli scambi di e-mail, le <i>mailing lists</i>, i forum, le <i>chat</i>, i <i>newsgroup</i>, ecc.</p> <p>Si può parlare di intercettazione abusiva (fraudolenta) quando la comunicazione è riservata ad un determinato numero di destinatari: per le comunicazioni a carattere pubblico (ad esempio siti web) non è ipotizzabile alcuna riservatezza.</p> <p>Il reato si verifica quando si prende fraudolentemente cognizione del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione. Il reato è escluso se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione</p>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 700 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 617-quinquies c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p>	<p>Il reato si verifica si verifica non appena viene fatta cessare, in maniera fraudolenta, una comunicazione in corso ed è escluso se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione.</p>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p>Estorsione Informatica (art.629, comma 3 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 300 a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva per una durata non inferiore a due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 	<p>Art. 629 – Estorsione</p> <p>[I]. ...</p> <p>[II]. ...</p> <p>[III]. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena e' della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonche' nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per eta' o per infermita' .</p>	<p>Tale reato, introdotto dalla Legge n. 90/2024 nell'articolo 629, comma 3, c.p. è finalizzato a tutelare contro gli attacchi informatici (cosiddetti "ransomware") ed, in particolare, è finalizzato a disincentivare la richiesta di pagamento di riscatti da parte di organizzazioni criminali.</p>

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 		
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 700 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	<p>Art. 635-bis c.p.– “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i> <i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> <i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato</i></p>	<p>Si tratta di un reato di evento. Tutte le ipotesi di danneggiamento saranno da considerarsi aggravate: 1) quando il danneggiamento è commesso con violenza alla persona o minaccia; 2) quando il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (Art. 635-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 700 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 635-ter c.p. - “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico”. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse, è punito con la reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i> <i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> <i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;</i> <i>3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.</i> <i>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero.</i></p>	<p>Si tratta di un reato aggravato dall'evento, per cui il fatto sussiste anche in assenza di qualunque effettivo deterioramento o soppressione dei dati, pur essendo necessaria l'idoneità dell'azione a produrre detti effetti. Le circostanze aggravanti sono le stesse indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis.</p>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 700 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 635-quater c.p. - “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i> <i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> <i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.</i></p>	<p>Si tratta di un reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento. La fattispecie sarà integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato 1) mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi, o 2) mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi. La distinzione tra danneggiamento di dati e danneggiamento del sistema è legato alle conseguenze della condotta: quando la soppressione o alterazione di dati, informazioni e programmi renda inutilizzabile o danneggi gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la fattispecie di cui al presente articolo. Le circostanze aggravanti sono le stesse indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis</p>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 400 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 635-quater.1 c.p. – “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” <i>“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</i> <i>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.</i></p>	
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 700 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; 	<p>Art. 635-quinquies c.p. - “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse”. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolare</i></p>	<p>Si tratta di un reato a consumazione anticipata, che non richiede il verificarsi del danneggiamento, della distruzione o dell'inservibilità, che sono considerate circostanze aggravanti, mentre non è indicato tra le circostanze aggravanti il fatto che il funzionamento del sistema venga gravemente ostacolato.</p>

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p><i>gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i> 1) <i>se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i> 2) <i>se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato;</i> 3) <i>se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.</i> <i>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)".</i></p>	
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 400 quote. Sanzione interdittiva: - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi </p>	<p>Art. 615-quater c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici". "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.</p>	<p>Il reato può essere commesso da chiunque (si tratta, infatti, di reato comune), con qualsiasi mezzo che sia idoneo a superare la protezione di un sistema informatico (<i>password</i>, codici di accesso o, semplicemente, informazioni che consentano di eludere le misure di protezione). Il possesso abusivo di tali mezzi comporta il pericolo della commissione di un accesso abusivo ad un sistema o della diffusione di tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente ad un sistema. L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico.</p>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p>Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 400 quote salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105. Sanzione interdittiva: - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. </p>	<p>Art. 491-bis c.p. - "Documenti informatici". "Se alcuna delle falsità previste nel presente capo² riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici".</p>	<p>Per "documento informatico" deve intendersi – secondo quanto espressamente indicato dall'articolo 1, lett. p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (il c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) - "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".</p>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 400 quote salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105. Sanzione interdittiva: - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi </p>	<p>Art. 640-quinquies c.p.. - "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica". "Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".</p>	<p>La frode informatica è già contemplata dall'articolo 640-quater del codice penale, che però, per la ricorrenza del reato, richiede alcune condotte che potrebbero non ricorrere nel caso dell'attività di certificazione. La norma si pone in rapporto di specialità con l'articolo 640-quater ed è incentrata sul necessario fine dell'ingiusto profitto o dell'altrui danno. La condotta incriminata riguarda solo il certificatore c.d. "qualificato", ossia colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.</p>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p>Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) Sanzione pecuniaria: - Fino a 400 quote. Sanzione interdittiva: - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</p>	<p>Art. 1, c. 11, D.L. 21.09.2019, n. 105 – "Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" "Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni".</p>	<p>La L. n. 133/2019 ha introdotto una nuova fattispecie di reato tra il catalogo dei reati presupposto di cui al Decreto Lgs. 231/2001. Più precisamente, vengono previste due condotte alternative, una di tipo commissivo ed una di tipo omissivo, entrambe sorrette da un dolo specifico consistente nel fine di ostacolare o condizionare i procedimenti ovvero le attività di ispezione e vigilanza contemplati dal decreto-legge n. 105/2019. Più nello specifico, quindi, si punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di censimento reti, sistemi informativi e servizi informatici comprensivo di architettura e componentistica o l'affidamento di forniture di beni e di servizi ICT e relativi test, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c del D.L. n. 105/2019, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero – condotta commissiva – ovvero omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto – condotta omissiva</p>

² Il capo III si intitola "Della Falsità in atti" e comprende vari reati di falso, sia in atti pubblici che privati. L'art. 491-bis è stato introdotto per dare ai documenti informatici la stessa rilevanza dei documenti cartacei.

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
	<ul style="list-style-type: none">- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;- Divieto di pubblicizzare beni o servizi		

4 REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

[art. 24-ter D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	<p>Associazione per delinquere (Art. 416, escluso comma 6, c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 300 fino a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere".</p> <p><i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i></p> <p><i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i></p> <p><i>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".</i></p> <p><i>(omissis VI comma).</i></p>	<p>I delitti associativi in generale hanno carattere plurisoggettivo, ossia richiedono la partecipazione di almeno tre persone. La partecipazione può essere anche di secondaria importanza, purché il contributo sia apprezzabile, concreto e dotato di effettiva stabilità</p>
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	<p>Associazione per delinquere (Art. 416, comma. 6, c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a mille quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 416, comma. 6 c.p. - "Associazione per delinquere".</p> <p><i>"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché degli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis comma 1, della legge 1° aprile 1999 n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma."</i></p>	
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	<p>Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso anche straniera".</p> <p><i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</i></p> <p><i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</i></p> <p><i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".</i></p>	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	<p>Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 416-ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso".</p> <p><i>"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis..</i></p> <p><i>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.</i></p> <p><i>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</i></p>	
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	<p>Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di estorsione".</p> <p><i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i></p> <p><i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i></p> <p><i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i></p> <p><i>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</i></p> <p><i>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</i></p> <p><i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</i></p> <p><i>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".</i></p>	Il reato si caratterizza come una forma speciale di estorsione, qualificata dal fatto che la modalità intimidatoria utilizzata per commetterlo è rappresentata dalla privazione della persona della libertà.
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 1000 quote <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 74 DPR 309/90 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".</p> <p><i>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i></p> <p><i>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i></p> <p><i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p><i>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i></p> <p><i>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</i></p> <p><i>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i></p> <p><i>8. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto</i></p> <p><i>9. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".</i></p>	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	<p>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma terzo della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 300 fino a 800 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p - "Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110".	

5 REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E IN STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

[art. 25-bis e art. 25-octies. 1 D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 300 fino a 800 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate". Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società. <i>"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".</i> <i>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</i> <i>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</i>	Per "contraffazione" generalmente si intende "la formazione integrale della cosa imitata, con notevole grado di fedeltà. Caratteristica principale della contraffazione è, pertanto, l'imitazione della cosa reale, l'apparenza di genuinità. L'alterazione ha, invece, come presupposto l'esistenza di una moneta genuina e la sua circolazione legale costante e consiste, attraverso la manomissione, in una modificazione della sostanza o delle caratteristiche formali della moneta, tale da alterarne il valore. Sia nella fattispecie di cui all'art. 453 c.p. che in quella di cui all'art. 454 c.p., il legislatore ha inteso punire sia il soggetto che pone in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate o presso un suo intermediario.
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 500 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete". Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società. <i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00".</i>	
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)	Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate". <i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà".</i>	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società.
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)	Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede". <i>"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".</i>	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società.
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)	Art. 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati".	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società.
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)	Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo". <i>"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00".</i>	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società.
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)	Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata". <i>"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</i> <i>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma Hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".</i>	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società.

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.2, c.p.)	Art. 464, c. 2, c.p.) - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". "Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società.
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 500 quote Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni". "Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".	L'interesse tutelato dalla norma è il pubblico affidamento generato dai marchi e dai segni distintivi e la necessità per le imprese di mantenere la funzione distintiva e la funzione di indicazione di provenienza che tali segni garantiscono, nonché di tutelare invenzioni, modelli e disegni. L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà del fatto, è richiesto che l'autore potesse conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 500 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi". "Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".	Anche in questo caso, l'interesse tutelato dalla norma in esame è il pubblico affidamento generato dai marchi e dai segni distintivi e la necessità per le imprese di mantenere la funzione distintiva e la funzione di indicazione di provenienza che tali segni garantiscono, nonché di tutelare invenzioni, modelli e disegni. L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà del fatto, è richiesto che il soggetto abbia agito per procurarsi un profitto.
Art. 25-octies. 1 D. Lgs. 231/2001	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante (Art. 493-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 300 fino a 800 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 493-ter c.p. - "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante" "Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché' ordini di pagamento prodotti con essi".	L'articolo 493 ter c.p. è un reato comune posto a tutela del mercato finanziario e inserito nel titolo sui delitti contro la fede pubblica. Il dolo richiesto, al pari dell'elemento soggettivo richiesto nei delitti di falso, non si può identificare nella mera coscienza e volontà della falsificazione ma richiede anche la consapevolezza di arrecare ad altri un danno. Il soggetto attivo può essere chiunque.
Art. 25-octies. 1 D. Lgs. 231/2001	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 500 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 493-quater c.p. - "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".	Le condotte previste e punite dall'art. 493-quater c.p. sono molteplici e sono accomunate dal fatto di essere contemplate in relazione a strumenti (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) che sono funzionali agli altri reati in materia di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-octies. 1 D. Lgs. 231/2001	<p>Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 640-ter c.p. – "Frode informatica"</p> <p>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 ad euro 1.032,00.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 ad euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Omissis"</p>	<p>Ai fini che qui interessano, il reato di cui all'art. 640-ter c.p. assume rilevanza solo nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, secondo quanto previsto dall'art. 25-octies.1 del D.lgs. 231/2001.</p>
Art. 25-octies. 1 D. Lgs. 231/2001	<p>Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Libro II Codice Penale – "Ogni altro delitto previsto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti"</p>	
Art. 25-octies. 1 D. Lgs. 231/2001	<p>Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 250 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 512 bis c.p. - "Trasferimento fraudolento di valori"</p> <p>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648- bis e 648- ter, è punito con la reclusione da due a sei anni."</p> <p>La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni"</p>	<p>Il reato di trasferimento fraudolento di valori punisce chi, pur rimanendo l'effettivo titolare, trasferisce in modo fittizio a un soggetto terzo denaro, beni e altre utilità, al fine di (per esempio) eludere l'applicazione di una confisca oppure favorire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.</p> <p>Il reato può configurarsi solo con la collaborazione di un terzo (cd. "prestanome") che accetta (in modo consapevole) il ruolo di intestatario apparente di beni o denaro, che rimangono invero nella titolarità del soggetto fittiziamente "alienante".</p> <p>L'art. 3, comma 9 della Legge n. 56/2024 ha inserito come condotta punibile anche quella di chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri della titolarità di imprese, quote societarie o azioni o cariche sociali quando si partecipi a procedure ad evidenza pubblica o nell'ambito di concessioni.</p>

6 REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

[art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001	Turbata libertà dell'industria o del commercio(Art. 513 c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 500 quote.	Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio". <i>"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."</i>	Il bene giuridico tutelato dalla norma è, principalmente, il libero esercizio ed il normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sull'economia pubblica. La fattispecie delittuosa prevede due condotte alternative: <ul style="list-style-type: none"> • l'uso della violenza sulle cose, che si realizza ogniqualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione; • il ricorso a mezzi fraudolenti (propri della concorrenza sleale di cui all'articolo 2598 del cod. civ.). Affinché possa configurarsi il reato in esame è necessario un nesso teleologico tra i mezzi fraudolenti e la turbativa del commercio e dell'industria. L'elemento soggettivo del reato è il dolo, costituito dal fine di turbare o impedire un'attività.
Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio".	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società.
Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)	Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine".	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società.
Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517c.p.)	Art. 517 c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci".	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società.
Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)	Art. 517-ter c.p. - "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale".	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società.
Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517- quater c.p.)	Art. 517-quater c.p. - "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società.
Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 - bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 800 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 513 - bis c.p. - "Illecita concorrenza con minaccia o violenza". <i>"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".</i>	La norma mira a sanzionare quelle forme di intimidazione che tendono a controllare o comunque a condizionare le attività commerciali, industriali o produttive. Vi rientrano pertanto i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.). La norma ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti. L'elemento soggettivo del reato è il dolo.
Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)	Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali". <i>"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</i> <i>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".</i>	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società.

7 REATI SOCIETARI

[art. 25-ter D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 400 quote.	Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali". "Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.	L'articolo è volto alla tutela della trasparenza delle informazioni rivolte ai soci o al pubblico attraverso i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali. Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato soltanto quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e diretta ai soci o al pubblico. Restano fuori da questo ambito le comunicazioni inter-organiche (tra i diversi organi della società) e quelle con unico destinatario pubblico o privato Il bilancio e la nota integrativa che lo corredda solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale ed, infatti, molte delle voci che compongono tali documenti necessitano di stime, le quali comportano, inevitabilmente, margini di soggettività non eliminabili anche con l'utilizzo di tecniche specialistiche e sono influenzate anche dalla correttezza e veridicità delle informazioni rilevanti ai fini della loro composizione e valutazione. Si tratta di reato proprio.
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 200 quote	Art. 2621 bis c. c. - "Fatti di lieve entità" Salvo che costituisca più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e della dimensione della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	Costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 600 quote	Art. 2622 c.c. - "False comunicazioni sociali delle società quotate" Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi	In questo articolo la rilevanza è prevista solo per i fatti materiali omessi. Si tratta di reato proprio.
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Impedito controllo (Art. 2625 c.c.) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 360 quote per il comma 2	Art. 2625 c.c. - "Impedito controllo". "Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".	Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, che siano attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, dalla legge. Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Indebita restituzione dei conferimenti (Art.2626 c.c.) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 360 quote.	Art.2626 c.c. - "Indebita restituzione dei conferimenti". "Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".	Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale. L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'Art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.) Sanzione pecuniaria: - Da 120 a 260 quote.	Art. 2627 c.c. - "Illegale ripartizione di utili e riserve". "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".	Il reato di cui a <i>latere</i> si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva. L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 360 quote.	Art. 2628 c.c. - "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante". Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato. I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di <i>insider trading</i>). Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote.	Art. 2629 c.c. - "Operazioni in pregiudizio dei creditori". "Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".	Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori. Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 1000 quote.	Art. 2629-bis - "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi". "L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".	Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno. Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio. In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Formazione fittizia del Capitale (Art. 2632) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 360 quote.	Art. 2632 c.p. - "Formazione fittizia del capitale" "Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".	
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.) Sanzione pecuniaria: - Da 300 a 660 quote.	Art. 2633 c.c. - "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori". "I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".	Il reato di cui all'art. 2633 c.c. si concretizza nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<p>Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 600 quote nei casi previsti dal terzo comma. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	<p>Art. 2635 c.c. – "Corruzione tra privati"</p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</i></p> <p><i>Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</i></p> <p><i>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</i></p> <p><i>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.</i></p> <p><i>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</i></p> <p><i>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</i></p> <p><i>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</i></p>	<p>Nella nuova formulazione dell'articolo è scomparso il riferimento alla necessità che la condotta cagioni nocumento alla società con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.</p> <p>Il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'integrità del patrimonio della società e l'interesse generale alla concorrenza leale.</p> <p>Ai fini della responsabilità ex D.lgs. 231/01 sarà sanzionabile amministrativamente unicamente l'ente a cui è riconducibile il soggetto attivo della condotta di corruzione, atteso il richiamo dell'articolo 25 ter, comma 1, lett. s-bis, del Decreto al terzo comma dell'articolo 2635 cod. civ.</p>
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<p>Istigazione alla corruzione fra privati (Art. 2635-bis c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 400 quote nel caso previsto dal primo comma. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 2635 bis cc – "Istigazione alla corruzione tra privati"</p> <p><i>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, non che a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</i></p> <p><i>Si procede a querela della persona offesa".</i></p>	
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<p>Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 300 a 660 quote. 	<p>Art. 2636 c.c. - "Illecita influenza sull'assemblea".</p> <p><i>"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".</i></p>	<p>Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.</p>
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<p>Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 1000 quote. 	<p>Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio".</p> <p><i>"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".</i></p>	<p>L'art. 2637 c.c. prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.</p> <p>La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma</p> <p>La notizia è da considerarsi falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale di prezzi.</p> <p>Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci o le operazioni simulate o gli altri artifici siano concretamente idonei a provocare un'effettiva lesione.</p>

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.) Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 800 quote per il primo e il secondo comma.</p>	<p>Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i> <i>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</i> <i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".</i> <i>Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della Direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".</i></p>	<p>Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi. In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza. La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.</p>
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<p>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 300 quote</p>	<p>Art. 54 D.Lgs 2 marzo 2023 n. 19 – "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" 1. <i>Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> 2. <i>In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".</i></p>	<p>Il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare si può realizzare solo ove la Società dovesse partecipare a operazioni di fusione transfrontaliera e laddove un soggetto dovesse formare documenti in tutto o in parte falsi, alterare documenti veri, rendere dichiarazioni false o omettere informazioni rilevanti per l'ottenimento del certificato preliminare (che è il documento richiesto per addivenire al perfezionamento delle operazioni di fusione transfrontaliera che viene rilasciato dal notaio, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione).</p>

8 REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

[art. 25-quater D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001	<p>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 1000 quote per il comma 1; - Da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	<p>Art. 270-bis c.p. - "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".</p> <p><i>"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i></p> <p><i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p> <p><i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".</i></p>	<p>Particolare rilevanza tra le singole condotte di concorso all'associazione assume il finanziamento: l'apporto finanziario assume importanza per il mantenimento della struttura organizzativa e per l'attuazione delle attività terroristiche. Il finanziamento di gruppi terroristici è un reato a forma libera nel quale può assumere ogni forma: di investimento di capitali, di raccolta di fondi o di conferimento di beni o di altra utilità. L'apporto di natura finanziaria deve peraltro essere finalizzato al consolidamento e al mantenimento dell'associazione e non dei singoli associati. Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: art. 270-ter c.p. - "Assistenza agli associati"; art. 307 c.p. - "Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata"; art. 418 c.p. - "Assistenza agli associati - Associazione mafiosa") nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.</p>
Art. 25-quater D. Lgs. 231/2001	<p>Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Convenzione dicembre 1999)</p>	<p>Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-quater D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:</p> <p>Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - dicembre 1999</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>"Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</i> b. <i>Ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</i> 2. <i><omissis>;</i> 3. <i>Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1;</i> 4. <i>Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</i> 5. <i><omissis>".</i> <p>Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.).</p>	

9 REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

[art. 25-quater,1 D.Lgs. 231/2001] **NON CONFIGURABILE**

10 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

[art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". "Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento, ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona."	Per alcuni dei reati qui richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile). Vi sono tuttavia ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. È il caso, ad esempio, dell'ipotesi di cui all'articolo 600 c.p.
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)	Art. 600-bis c.p. - "Prostituzione minorile".	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)	Art. 600-ter c.p. - "Pornografia minorile".	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.) Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c.p.) Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)	Art. 600-quater c.p. - "Detenzione o accesso a materiale pornografico". Articolo 600-quater 1 c.p. - "Pornografia virtuale" Articolo. 609-undecies c.p. - "Adescamento di minorenni"	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società.
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)	Art. 600-quinquies c.p. - "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile".	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Tratta di persone (Art. 601 c.p.)	Art. 601 c.p. - Tratta di persone.	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)	Art. 602 c.p. - "Acquisto e alienazione di schiavi".	Si tratta di reato difficilmente configurabile all'interno della Società

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	<p>Art. 603-bis c.p.- "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) Utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento o approfittando del loro stato di bisogno. <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) Il fatto che uno o più soggetti reclutati siano minori età non lavorativa; 3) L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro." 	<p>La nuova formulazione dell'articolo 603-bis del codice penale sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche (ma non necessariamente) mediante l'attività di intermediazione, sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>L'articolo così come riformulato prevede anche degli indici di sfruttamento. Con specifico riferimento alla violazione delle norme sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, è stato soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute la sicurezza o l'incolumità personale.</p>

11 REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

[art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies TUF]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001	<p>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 1000 quote; - Nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 	<p>Art. 184 TUF - "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate" "È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i> b. <i>Comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio effettuato ai sensi dell'art. 11 del regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;</i> c. <i>Raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)</i> <p>2. <i>La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</i></p> <p>3. <i>Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</i></p> <p>4. <i>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i></p> <p>5. <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3-bis. Riguardano condotte od operazioni comprese le offerte relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, 12 novembre 2010"</i></p>	<p>Le informazioni privilegiate rappresentano "l'oggetto" per la commissione dei reati di "abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate" e "manipolazione del mercato" disciplinate dagli artt. 184 e 185 del TUF.</p> <p>Si tratta di due reati che colpiscono con pene molto elevate condotte con effetti potenzialmente distorsivi sul corretto funzionamento del mercato (in particolare quanto alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari).</p>
Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001	<p>Manipolazione del Mercato (Art. 185 TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 1000 quote; - Nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 	<p>Art. 185 TUF - "Manipolazione del mercato" "Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>1 bis. <i>Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 596/2014</i></p> <p>2. <i>Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo."</i></p>	

12 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

[art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001	<p>Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, ii, tus; - Da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	<p>Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo".</p> <p><i>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</i></p> <p><i>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".</i></p>	<p>Per la definizione della gravità dell'infortunio occorre fare riferimento all'art. 583 c.p.</p> <p>Art. 583 c.p. - "Circostanze aggravanti"</p> <p><i>La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;</i> 2) <i>Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;</i> <p><i>La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Una malattia certamente o probabilmente insanabile;</i> 2) <i>La perdita di un senso;</i> 3) <i>La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;</i> <p>Per entrambe la fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la normativa antinfortunistica e sulla sicurezza ed igiene sul lavoro interessa sia la sede aziendale sia ogni cantiere; • oltre ai lavoratori subordinati ed autonomi che svolgono attività lavorativa nella sede aziendale e nelle unità produttive, la normativa deve essere osservata anche nei confronti (ed a tutela) degli appaltatori, subappaltatori e somministratori di lavoro che operano, comunque, in tali sedi; • la sanzione amministrativa prevista dal decreto a carico della società, in caso di omicidio e/o lesioni gravi o gravissime verificatosi per inosservanza della richiamata materia – che si aggiunge alle sanzioni penali irrogate, ai sensi della normativa generale, ai soggetti che violano dette norme - è applicabile, oltre che in caso di dolosa violazione (ossia preordinata e volontaria), anche se la violazione stessa è commessa con colpevole inosservanza delle norme medesime (ossia per negligenza, imprudenza o imperizia); • i reati in questione vengono puniti anche ove cagionati da condotte omissive, ossia in tutti i casi in cui il soggetto interessato abbia ommesso di porre in essere tutti gli accorgimenti e le misure idonee ad evitare il verificarsi delle fattispecie previste; • l'elemento soggettivo consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte ad impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.
Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001	<p>Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 250 quote se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	<p>Art. 590 c.p. - "Lesioni personali colpose".</p> <p><i>"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</i></p> <p><i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</i></p> <p><i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</i></p> <p><i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</i></p> <p><i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</i></p>	

13 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

[art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001	<p>Ricettazione (Art. 648 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 800 quote; - Da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni servizi 	<p>Art. 648 - "Ricettazione"</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo di sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1100 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</i></p> <p><i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".</i></p>	<p>L'interesse tutelato dalla norma in esame è l'incriminazione di traffici che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti. Presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore, ma non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato nei confronti dell'autore del reato.</p> <p>Scopo della previsione è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale e, in via mediata, di evitare la commissione di quest'ultimo imponendo limiti alla circolazione dei beni provenienti dal reato stesso.</p> <p>La ricettazione è un reato comune, che può essere commesso da chiunque, e di danno, in quanto richiede l'offesa del bene protetto.</p> <p>L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto.</p>
Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001	<p>Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 800 quote; - Da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	<p>Art. 648-bis c.p.- "Riciclaggio".</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i></p>	<p>La norma in esame presenta un'oggettività giuridica complessa: oltre alla tutela di interessi di natura patrimoniale, il delitto è posto a tutela dell'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato.</p> <p>Scopo della disposizione è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione "ripuliti" e dunque investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma si propone anche l'obiettivo di scoraggiare la commissione del reato principale, ostacolando la possibilità di sfruttarne i proventi.</p> <p>L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di riutilizzo di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'ignoranza circa la provenienza degli stessi esclude il dolo e, dunque, il reato, mentre continua a sussistere la punibilità a titolo di dolo eventuale in caso di dubbio circa la fonte dei beni o delle altre utilità.</p> <p>Mentre la ricettazione richiede una generica finalità di profitto, il riciclaggio richiede l'ulteriore fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.</p> <p>Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità.</p>
Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 800 quote; - Da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	<p>Art. 648-ter c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".</p> <p><i>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 ad euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</i></p>	<p>Si tratta di una fattispecie che si differenzia dall'ipotesi di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) poiché, mentre quest'ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie delle stesse.</p> <p>Si ritiene che per "impiegare" debba intendersi "investire": dunque, si fa riferimento ad un utilizzo a fini di profitto.</p> <p>Vengono punite, in sostanza, anche quelle attività mediate che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da taluni illeciti, ma che comunque consentono l'occultamento dei capitali illeciti e l'arricchimento delle associazioni criminali colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (quali ad esempio, attività di arricchimento derivante da appalti, concessioni, commercio, attività di gioco o scommesse, ecc.).</p> <p>L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico. È configurabile anche l'ipotesi del tentativo.</p>

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001	Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.) Sanzione pecuniaria - da 200 a 800 quote - Da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzione interdittiva - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 648-ter 1 c.p. - "Autoriciclaggio" <i>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i> <i>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i> <i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.</i> <i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i> <i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</i>	Il soggetto attivo del reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto. Si tratta quindi di un reato proprio. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

14 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

[art. 25-novies D. Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	Reato e sanzioni	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Artt. 171 e ss. L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 171 L. 633/41</p> <p>[Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]</p> <p>Comma 1 lett. a) bis</p> <p><i>Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</i></p> <p>(...).</p> <p><i>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</i></p> <p>(...)</p> <p>Comma 3</p> <p><i>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."</i></p>	
Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-bis L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni e o servizi. 	<p>Art. 171-bis l. 633/41</p> <p>1. <i>"Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</i></p> <p>2. <i>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</i></p>	<p>Il bene giuridico protetto riguarda gli interessi patrimoniali dei titolari del diritto di sfruttamento economico del <i>software</i>. Costituisce reato la condotta di abusiva duplicazione di programmi anche in assenza di una finalità di natura patrimoniale. È configurabile il reato di cui alla norma ogniqualvolta i programmi informatici illegalmente detenuti abbiano concretamente favorito l'attività imprenditoriale esercitata dall'autore del fatto, venendo impiegati per attività funzionali all'impresa, come l'archiviazione dei dati relativi ai fornitori o ai clienti, l'elencazione delle scadenze contabili o la gestione delle fatturazioni. L'indicazione del comportamento vietato viene operata dall'articolo facendo riferimento ai vari diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno.</p>

RIFERIMENTI	Reato e sanzioni	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-ter L. 633/41) Sanzione pecuniaria: - Fino a 500 quote; Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 171-ter L. 633/41 1) <i>È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</i> a) <i>Abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i> b) <i>Abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</i> c) <i>Pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</i> d) <i>Detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i> e) <i>In assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i> f) <i>Introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</i> f-bis) <i>fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</i> h) <i>Abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</i> 2) <i>È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</i> a. <i>Riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</i> a-bis) <i>In violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</i> b) <i>Esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</i> c) <i>Promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</i> 3) <i>La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</i> 4) <i>La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</i> a) <i>L'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</i> b) <i>La pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 del codice penale;</i> c) <i>La sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</i> 5) <i>Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</i>	

RIFERIMENTI	Reato e sanzioni	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-septies L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 171-septies L. 633/41</p> <p>1. <i>"La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</i></p> <p>a) <i>Ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</i></p> <p>b) <i>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".</i></p>	
Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-octies L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 171-octies L. 633/41</p> <p>1. <i>"Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i></p> <p>2. <i>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".</i></p>	
Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 174-sexies L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 174-sexies L. 633/41</p> <p>1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.</p> <p>2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.</p> <p>3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".</p>	<p>Il presente nuovo reato-presupposto è stato inserito nell'art. Art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001 dalla La Legge n.143 del 7 ottobre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8 ottobre 2024, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico - Decreto Omnibus)</p>

15 INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

[art. 25-decies D. Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-decies D. Lgs. 231/2001	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 500 quote.	Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".	Lo scopo della norma in esame è tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni. La condotta sanzionata consiste nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta o promessa di danaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico). Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità. L'ipotesi delittuosa si realizza anche nella forma del tentativo.

16 REATI TRANSNAZIONALI

[art. 10 L. 146/2006]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 10 L. 146/2006	<p>Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni servizi 	<p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere".</p> <p>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601 bis e 602 nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999 n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma"</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".</p>	<p>La Legge 16 marzo 2006, n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ad alcuni reati, nell'ipotesi in cui sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa.</p> <p>I reati-presupposto ad oggi rilevanti sono-- l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso,</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; - l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; - favoreggiamento personale; - traffico di migranti. <p>L'associazione per delinquere è un reato c.d. di pericolo che si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione fra tre o più persone, non essendo necessario anche l'inizio dell'attività delittuosa scopo dell'associazione.</p> <p>Ciò che è penalmente sanzionato è il fatto stesso di creare un'organizzazione di carattere criminoso con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti.</p> <p>Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone con il fine di commettere delitti.</p> <p>Trattandosi di reato di pericolo è di regola esclusa l'ammissibilità del tentativo.</p>
Art. 10 L. 146/2006	<p>Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	<p>Art. 416 bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso anche straniere".</p> <p>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni³.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito".</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>	<p>L'oggetto giuridico della fattispecie delittuosa in esame ha una portata plurioffensiva: costituisce, infatti, una minaccia oltre che per l'ordine pubblico anche per l'ordine economico, ossia per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.</p> <p>Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di far parte dell'associazione per il perseguimento di uno dei fini indicati dal legislatore.</p> <p>Il delitto si consuma nel momento in cui è costituito il vincolo associativo fra tre o più persone. Così come per il reato di cui all'art. 416 c.p., anche in questa ipotesi la fattispecie ha carattere permanente in quanto si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando, per l'arresto dei soci o per la loro defezione volontaria, il numero degli associati si riduca a meno di tre.</p> <p>Come nel caso dell'art. 416 c.p. il tentativo è di massima escluso trattandosi di una fattispecie a consumazione anticipata (c.d. reato di pericolo).</p>

³ Cfr. nota che precede, anche per i successivi aumenti di pena.

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 10 L. 146/2006	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	<p>Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10 escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento CE n. 173/2004 e dell'allegato al regolamento CE n. 111/2005, ovvero dell'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. <p>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo". 	
Art. 10 L. 146/2006	<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	<p>Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43- "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti". 	
Art. 10 L. 146/2006	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote. 	<p>Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".</p> <p>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".</p>	<p>Scopo della norma è tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.</p> <p>La condotta sanzionata consiste nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).</p> <p>Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.</p> <p>L'ipotesi delittuosa si realizza anche nella forma del tentativo.</p> <p>Oggetto giuridico della fattispecie è costituito dal corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all'accertamento di un reato.</p> <p>L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto con la consapevolezza che il soggetto aiutato è, o può essere, sospettato di aver commesso un reato e che l'aiuto può servire a sviare le indagini dell'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Il reato si consuma con la realizzazione di un'ideonea condotta di ausilio, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, non è richiesto che il soggetto favorito riesca realmente ad eludere le indagini dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarre l'accusato alle ricerche della stessa.</p> <p>Infatti, la sussistenza del reato è ipotizzabile anche quando l'Autorità Giudiziaria sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.</p> <p>Il reato si ritiene realizzabile anche nella forma del tentativo qualora l'autore non porti a termine l'ausilio ma la condotta posta in essere presenti i caratteri della idoneità e della non equivocità.</p> <p>Il reato può realizzarsi anche attraverso una condotta omissiva purché questa costituisca violazione di un obbligo giuridico ad attivarsi.</p>

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 10 L. 146/2006	Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 500 quote.	Art. 378 c.p. - "Favoreggiamento personale". "Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte Penale Internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".	
Art. 10 L. 146/2006	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [comma 3, 3-bis, 3-ter, 5] - "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" 1. (omissis) 2. (omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) Gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3 ter La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) Sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) Sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 4. (Omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00". Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.	Queste disposizioni sono state emanate nell'ambito delle disposizioni per la lotta contro l'immigrazione clandestina. La tipologia del reato che potrebbe vedere coinvolta la Società è soprattutto quella di cui al comma 5. In proposito, è anche da segnalare che l'articolo 14 del D.lgs. 81 del 2008 prevede la possibilità che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale possa adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale qualora, tra l'altro, riscontri "l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo del lavoro nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali". Inoltre, lo stesso articolo 14 dispone che il provvedimento di sospensione sia comunicato alle competenti amministrazioni "al fine dell'emanazione ... di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche".

17 REATI AMBIENTALI

[art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Fino a 250 quote.	Art. 727-bis c.p. - "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 150 fino a 250 quote.	Art. 733-bis c.p. - "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" "Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, parte terza, TUA (art. 137 c. 2, 3 e 5 D. Lgs 152/06) Sanzione pecuniaria: - Per la violazione dei commi 3 e 5 (primo periodo) da 150 a 250 quote - Per la violazione dei commi 2 e 5 (secondo periodo): da 200 a 300 quote Sanzione interdittiva: - Fino a 6 mesi (solo per c. 2 e 5, secondo periodo) - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Art. 137 D. Lgs 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione), c. 2, 3, 5. 2. "Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da euro 5.000 ad euro 52.000. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quaterdecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro."	La nozione di scarichi di acque reflue industriali è contenuta nell'articolo 74, lett. h), del D.lgs. 152/2006. Per prevenire i relativi reati è necessario che vengano costantemente controllati gli scarichi.
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 300 quote. Sanzione interdittiva - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Art. 137 DLgs 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), c. 11 11. "Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni."	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili (art. 137 c. 13 D.Lgs 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 137 D.Lgs 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili), c. 13. 13. "Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente."	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c. 1 D.Lgs 152/06) Sanzione pecuniaria: - Per la violazione del comma 1, lett. A): fino a 250 quote - Per la violazione del comma 1, lett. B): da 150 a 250 quote	Art. 256 D.Lgs 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 1. "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) Con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) Con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi"	La definizione di rifiuto è contenuta nell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 152 del 2006: per rifiuto si intende "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". I reati rilevanti per il Decreto sono quelli di cui ai commi 1, lettere a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo dell'articolo 256.
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c. 3, D.Lgs 152/06) Sanzione pecuniaria: - Per la violazione del comma 3, primo periodo: da 150 a 250 quote - Per la violazione del comma 3, secondo periodo: da 200 a 300 quote Sanzione interdittiva: Per la violazione del comma 3, secondo periodo: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Art. 256 DLgs 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 3. "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi".	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c. 5 D.Lgs 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote	Art. 256 D.Lgs 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 5. "Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)".	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Fino a 250 quote	Art. 256 D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 6 primo periodo. "Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti".	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Bonifica dei siti (art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Fino a 250 quote.	Art. 257 D.Lgs. 152/06 - "Bonifica dei siti", c. 1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro".	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Bonifica dei siti (art. 257 c. 2 D.Lgs 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 257 D.Lgs. 152/06 - "Bonifica dei siti", c. 2. "Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 258 D.Lgs. 152/06 - "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", c. 4 secondo periodo. "Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.	Art. 259 D.Lgs. 152/06 - "Traffico illecito di rifiuti", c. 1 "Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquacentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 -quaterdecies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la violazione del comma 1: da 300 a 500 quote - Per la violazione del comma 2: da 400 a 800 quote <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	<p>Art. 452 quaterdecies c.p. - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"</p> <p><i>"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni</i></p> <p><i>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni</i></p> <p><i>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.</i></p> <p><i>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</i></p> <p><i>È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca."</i></p>	<p>La fattispecie di cui all'articolo 452 <i>quaterdecies</i> del codice penale rappresenta l'ipotesi più grave, che può essere contestata come manifestazione dell'esistenza di un'associazione per delinquere tra tutti i soggetti che intervengono a vario titolo nel processo di smaltimento dei rifiuti, ivi incluso il produttore del rifiuto, che potrebbe essere coinvolto anche attraverso la configurazione del concorso di persone.</p>
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote. 	<p>Art. 260 bis DLgs 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 6.</p> <p><i>"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti"</i></p>	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo D.Lgs 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote 	<p>Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 7 secondo e terzo periodo.</p> <p><i>"Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati"</i></p>	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c.8 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la violazione del primo periodo: da 150 a 250 quote - Per la violazione del secondo periodo: da 200 a 300 quote 	<p>Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 8.</p> <p><i>"Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi"</i></p>	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p>Sanzioni (art. 279 c. 5 D.Lgs 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 250 quote 	<p>Art. 279 D.Lgs 152/06 - "Sanzioni" (per il "Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria", c. 5</p> <p><i>"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa"</i></p> <p>[Art. 279 comma 2 DLgs 152/06]</p> <p><i>"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione"</i></p>	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1, c. 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la violazione del comma 1: fino a 250 quote - Per la violazione del comma 2: da 150 a 250 quote 	<p>Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1 e c.2</p> <p>1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i> b) <i>Omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> c) <i>Utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i> d) <i>Trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i> e) <i>Commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> f) <i>Detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione".</i> <p>2. <i>"In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni".</i></p>	
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2, c. 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 250 quote 	<p>Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1, 2.</p> <p>1. <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i> b) <i>Omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> c) <i>Utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i> d) <i>Trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i> e) <i>Commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> f) <i>Detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari</i> 	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
		<p>senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi".</p>	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione: fino a 250 quote - In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione: da 150 a 250 quote - In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione: da 200 a 300 quote - In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione: da 300 a 500 quote. 	<p>Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1.</p> <p>"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale".</p>	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p>Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 250 quote 	<p>Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 4.</p> <p>"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila".</p> <p>[Art. 6 C. 1]</p> <p>"Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica".</p>	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p>Impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote 	<p>Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono"</p> <p>"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".</p>	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Inquinamento doloso	<p>Art. 8 D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento doloso", c. 1, 2</p> <p>1. (non ravvisabile nell'ambito della Società)</p>	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Inquinamento colposo	<p>Art. 9 D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento colposo", c. 1 e 2</p> <p>2. (non ravvisabile nell'ambito della Società)</p>	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p>Inquinamento ambientale (Art 452- bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 350 a 600 quote 	<p>Art. 452 - bis c.p. - "Inquinamento ambientale"</p> <p>"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".</p>	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Disastro ambientale (Art. 452- quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 800 quote	Art. 452- quater c.p.- "Disastro ambientale" "Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 - quinquies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 500 quote	Art. 452 - quinquies c.p.- "Delitti colposi contro l'ambiente" Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 - sexies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 250 a 600 quote	Art. 452 - sexies c.p.- "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."	
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	Circostanze aggravanti (Art. 452 - octies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 300 a 1000 quote	Art. 452 - octies c.p.- "Circostanze aggravanti" "Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".	

18 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

[art. 25-Duodecies D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001	<p>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12 bis D.gs.n. 286 del 25 Luglio 1998, cd.Testo Unico sull'immigrazione – T.U.I.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 100 a 200 quote entro il limite massimo di 150.000 euro. 	<p>Art. 22 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [commi 12, 12-bis] – “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”:</p> <p><i>[“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.”]</i></p> <p>12-bis Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b. Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c. Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 	<p>Si precisa che, qualora sussistano le circostanze previste dall'art. 22, comma 12 del T.U.I, in aggiunta alle sanzioni ex D.Lgs. 231/2001, la determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore straniero (in termini retributivi, contributivi e fiscali), è calcolata sulla presunzione che il rapporto di lavoro abbia avuto una durata di almeno tre mesi. È onere del datore di lavoro fornire l'eventuale prova contraria (ex art. 3 del T.U.I.).</p>
Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001	<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. N. 286 del 25 Luglio 1998, cd. Testo Unico sull'immigrazione – T.U.I.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la violazione dei commi 3, 3 bis e 3 ter: da 400 a 1000 quote - Per la violazione del comma 5: da 100 a 200 quote <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi 	<p>Art. 12 D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286 [commi 3, 3 bis, 3 ter e 5) – “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) Gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.</p>	<p>Queste disposizioni sono state emanate nell'ambito delle disposizioni per la lotta contro l'immigrazione clandestina. La tipologia del reato che potrebbe vedere coinvolta la Società è soprattutto quella di cui al comma 5. In proposito, è anche da segnalare che l'articolo 14 del D.lgs. 81 del 2008 prevede la possibilità che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale possa adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale qualora, tra l'altro, riscontri “l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo del lavoro nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.</p> <p>Inoltre, lo stesso articolo 14 dispone che il provvedimento di sospensione sia comunicato alle competenti amministrazioni “al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche”.</p>

19 INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

[art. 25- Terdecies D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
<p>Art. 25 - quinquies, comma 1, lettera a) D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 – bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 1000 quote Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi Interdizione definitiva: dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati</p>	<p>Art. 603-bis c.p. – "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</i> 1) <i>Recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</i> 2) <i>Utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento o approfittando del loro stato di bisogno.</i> <i>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</i> 1) <i>La reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</i> 2) <i>La reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</i> 3) <i>La sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</i> 4) <i>La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</i> <i>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</i> 1) <i>Il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre;</i> 2) <i>Il fatto che uno o più soggetti reclutati siano minori età non lavorativa;</i> 3) <i>L'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."</i></p>	<p>La nuova formulazione dell'articolo 603-bis del codice penale sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche (ma non necessariamente) mediante l'attività di intermediazione, sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno. L'articolo così come riformulato prevede anche degli indici di sfruttamento. Con specifico riferimento alla violazione delle norme sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, è stato soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute la sicurezza o l'incolumità personale.</p>

20 REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

[art. 25-Terdecies D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25 - terdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (Art.604-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 800 quote <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Interdizione definitiva:</p> <p>Dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati</p>	<p>Art. 604-bis c.p.– "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa"</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</i> b. <i>Con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</i> <p><i>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</i></p> <p><i>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".</i></p>	<p>Si tratta di un reato di opinione che ha ad oggetto diverse fattispecie.</p> <p>La propaganda non consiste solo nella divulgazione di idee ma implica che la diffusione del pensiero sia idonea a raccogliere consensi e ad influire sulle altrui opinioni e comportamenti. L'istigazione, invece, non consiste in un semplice sostegno ma presuppone il convincere i terzi a porre in essere la condotta violenta o discriminatoria.</p> <p>Si tratta di reati di pura condotta e di pericolo astratto, non essendo necessario che l'azione abbia prodotto effetti, e a dolo generico.</p>

21 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

[art. 25-Quaterdecies D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25 - quaterdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Frode in competizioni sportive (Art. 1 L.401/1989)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per i delitti fino a 500 quote - Per le contravvenzioni fino a 260 quote <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	Art. 1 legge 401/1989 – "Frode in competizioni sportive" "omissis".	<i>Si tratta di reato non configurabile all'interno della Società.</i>
Art. 25 - quaterdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art.4- L. 401/1989)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i delitti fino a 500 quote - per le contravvenzioni fino a 260 quote <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	Art. 4 legge 401/1989 – "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" "omissis"	<i>Si tratta di un reato non configurabile all'interno della Società</i>

22 REATI TRIBUTARI

[art. 25- Quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25 - quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2 bis, DLgs 74/2000) Sanzione pecuniaria: - Fino a 500 quote (per il comma 1) - Fino a 400 quote (per il comma 2 bis) - Nei casi di conseguimento di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo Sanzione interdittiva: - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	<i>Art. 2, comma 1, Dlgs. 74/2000 – “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. “È punito con la reclusione da 4 a 8 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi” Art. 2, comma 2 bis, D.lgs. 74/2000 – “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” “Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”</i>	Per integrare il reato de quo non è sufficiente registrare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero detenerli a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Il reato di frode fiscale ha natura istantanea e si consuma al momento della dichiarazione, cosicché la presenza di tutti gli elementi costitutivi del reato deve realizzarsi entro la data di presentazione della relativa dichiarazione. L’utilizzazione dei documenti falsi, dunque, per rendere fraudolenta la dichiarazione, in sé infedele, deve precederla e non seguirla. Si tratta di reato di pericolo e di mera condotta. L’elemento soggettivo è il dolo specifico, richiedendo che la condotta tipica sia tenuta al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Art. 25 - quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, DLgs 74/2000) Sanzione pecuniaria: - Fino a 500 quote nei casi di conseguimento di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo Sanzione interdittiva: - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi	<i>Art. 3, D.lgs. 74/2000 – “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” “1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”</i>	Il reato si realizza quando - oltre all’indicazione, nella dichiarazione dei redditi o ai fini IVA, di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi - alternativamente: (i) sono compiute operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente; (ii) si utilizzino documenti falsi; (iii) si impieghino altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria.
Art. 25 - quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8- commi 1 e 2 bis D. Lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote (per il comma 1) - fino a 400 quote (per il comma 2 bis) - nei casi di conseguimento di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	<i>Art. 8, comma 1, Dlgs. 74/2000 – “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” “1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.” Art. 8, comma 2 bis, Dlgs. 74/2000 – “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” “2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”</i>	Il delitto si consuma con l’emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. È un reato di pericolo astratto - per la cui configurabilità è sufficiente il compimento dell’atto tipico per cui il reato si consuma nel momento in cui il soggetto che emette la fattura ne perde la disponibilità, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario né che quest’ultimo lo utilizzi – e di mera condotta (commissiva). Si tratta di reato istantaneo: ove il documento falso sia unico, il delitto si consuma con la sua emissione ed il suo rilascio, mentre ove nel medesimo periodo di imposta plurimi siano gli episodi, la consumazione si verifica con l’emissione dell’ultimo di essi. Non è sufficiente la mera predisposizione delle fatture ideologicamente false non seguita dalla consegna ai soggetti che potrebbero beneficiarne. Si tratta di reato di pericolo per cui non è configurabile nella forma del tentativo.
Art. 25- quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs 74/2000) Sanzione pecuniaria: - Fino a 400 quote. - Nei casi di conseguimento di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo Sanzione interdittiva: - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	<i>Art. 10 D lgs. 74/2000 – “Occultamento o distruzione di documenti contabili” “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”</i>	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 400 quote. - Nei casi di conseguimento di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 11 D.lgs. 74/2000 – “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”</p> <p>1. <i>“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i></p> <p>2. <i>È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”</i></p>	
Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 300 quote. - Nei casi di conseguimento di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 4 D.lgs. 74/2000 – “Dichiarazione infedele”</p> <p><i>“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</i></p> <p><i>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</i></p> <p><i>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</i></p> <p><i>1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</i></p> <p><i>1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).</i></p>	<p>Il D. Lgs. n. 75/2020 ha ampliato le ipotesi di responsabilità degli enti ad ulteriori reati tributari qualora la commissione di tali fattispecie sia diretta ad evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.</p> <p>Il primo dei predetti reati introdotti è quello della dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, fattispecie residuale rispetto alle più gravi condotte previste dagli articoli 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000.</p> <p>Per l'integrazione del reato di cui all'art. 4 del D.lgs. 74/2000 non occorre alcun impianto fraudolento, essendo sufficiente che il soggetto agente indichi nella dichiarazione annuale relativa alle imposte o all'IVA, consapevolmente e volontariamente, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: 1) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>Il reato in esame è un reato proprio, in quanto soggetto agente può essere solo colui il quale è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e IVA.</p> <p>L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione di tale fattispecie è il dolo specifico: il soggetto agente deve essere consapevole e voler indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti. Il reato è istantaneo e si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale (contenente dati e informazioni false) relativa alle imposte dirette e all'IVA</p>
Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Omessa dichiarazione (Art. 5 D.lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 400 quote. - Nei casi di conseguimento di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art.5 D.lgs. 74/2000 – “Omessa dichiarazione”</p> <p>1. <i>È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</i></p> <p>1 bis. <i>È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</i></p> <p>2. <i>Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</i></p>	<p>Il reato di omessa dichiarazione, introdotto all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 con il D. Lgs. n. 75/2020, è un reato che punisce il contribuente o il sostituto di imposta che non presenti entro 90 giorni dalla scadenza, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'IVA o la dichiarazione di sostituto d'imposta, con il fine specifico (dolo specifico) di evadere le predette imposte. Si tratta, quindi, di un reato omissivo proprio, in quanto soggetti attivi possono essere solo coloro i quali sono obbligati alla presentazione di una delle dichiarazioni che poi risultano omesse; la condotta si sostanzia e si esaurisce nella mancata presentazione della dichiarazione rilevante, accompagnata dall'avvenuta evasione di un'imposta superiore alla soglia di punibilità, prevista per entrambe le condotte dallo stesso articolo 5, D. Lgs. n. 74/2000 in euro cinquantamila.</p>
Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Indebita compensazione (Art. 10-quater D.lgs. 74/2000)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 400 quote. - Nei casi di conseguimento di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art.10-quater D.lgs. 74/2000 – “Indebita compensazione”</p> <p><i>“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</i></p> <p><i>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”</i></p> <p><i>2 bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.</i></p>	<p>Il reato di indebita compensazione si realizza ogni volta che il contribuente non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti di imposta non spettanti o inesistenti, per un importo superiore a cinquantamila euro annui. Per l'integrazione del reato è necessario che il mancato versamento di imposte sia conseguenza di una compensazione tra le somme dovute all'Erario e i crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. Infatti, è proprio la condotta dell'indebita compensazione che caratterizza tale reato. Si tratta, pertanto, di un reato commissivo, richiedendosi necessariamente che venga presentato un modello F24 con compensazioni di crediti inesistenti o non spettanti.</p> <p>Da ultimo, in relazione al reato di “indebita compensazione per crediti non spettanti”, è stata esclusa la punibilità dell'agente quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.</p>

23 REATI DI CONTRABBANDO

[art. 25- Sexdecies D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78 D. Lgs.141/2024)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito 	<p><i>Art.78 D. Lgs. 141/2024 – “Contrabbando per omessa dichiarazione”</i></p> <p><i>“1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:</i></p> <p><i>a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;</i></p> <p><i>b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.</i></p> <p><i>2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.”.</i></p>	<p>Il D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024, in vigore dal 4 ottobre 2024) attuativo della riforma fiscale dedicato alle “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise amministrativa e altre imposte indirette sulla produzione e consumi” ha integrato l'articolo 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 prevedendo nuovi reati-presupposto connessi alla materia delle accise (ricomprendendo tra i reati-presupposto quelli contemplati dal Testo Unico Accise, da art. 40 ad art. 51 del D.Lgs. 504/1995) e inasprendo le sanzioni connesse al contrabbando (reato-presupposto già introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 dal D.Lgs. n. 75/2020), le cui fattispecie sono state in parte riscritte dagli articoli 78 e ss. del citato D.Lgs. n. 141/2024 (che ha abrogato il previgente Testo Unico delle disposizioni in materia doganale”, D.Lgs. 23 gennaio 1973, n. 43)</p>
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79 D. Lgs.141/2024)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p><i>Art.79 D. Lgs. 141/2024 – “Contrabbando per dichiarazione infedele”</i></p> <p><i>“1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”.</i></p>	
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Art. 80 D. Lgs.141/2024)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p><i>Art. 80 D. Lgs 141/2024 – “Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine”</i></p> <p><i>“1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:</i></p> <p><i>a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;</i></p> <p><i>b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;</i></p> <p><i>c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.</i></p> <p><i>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:</i></p> <p><i>a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;</i></p> <p><i>b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile”.</i></p>	
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art. 81 D. Lgs. 141/2024)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. 	<p><i>Art. 81 D. Lgs 141/2024 – “Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti”</i></p> <p><i>“1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.</i></p>	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; <p>la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.</p>		
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 82 D. Lgs. 141/2024)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p>Art. 82 D. Lgs 141/2024 – “Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”</p> <p>“1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere”.</p>	
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (Art. 83 D. Lgs. 141/2024)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p>Art. 83 D. Lgs 141/2024 – “Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento”</p> <p>“1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.</p>	
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 84 D. Lgs. 141/2024)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p>Art. 84 D. Lgs 141/2024 – “Contrabbando di tabacchi lavorati”</p> <p>“1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al <u>decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</u>, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.</p> <p>3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:</p> <p>a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;</p> <p>b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000”.</p>	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 85 D. Lgs. 141/2024)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p>Art. 85 D. Lgs 141/2024 – “<i>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati</i>”</p> <p>“1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapportare ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando”.</p>	
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 86 D. Lgs. 141/2024)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p>Art. 86 D. Lgs 141/2024 – “<i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati</i>”</p> <p>“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.</p>	
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 88 D. Lgs. 141/2024)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p>Art. 88 D. Lgs 141/2024 – “<i>Circostanze aggravanti del contrabbando</i>”</p> <p>“1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adoperi mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</p> <p>2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;</p> <p>b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapportare ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</p> <p>e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.</p> <p>3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000”.</p>	
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (Art. 40 D. Lgs. 504/1995)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	<p>Art. 40 D. Lgs. 504/1995– “<i>Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici</i>”</p> <p>“1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:</p>	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p>a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;</p> <p>b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;</p> <p>c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;</p> <p>d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;</p> <p>e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;</p> <p>f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;</p> <p>g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.</p> <p>2. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.</p> <p>3. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento ((...)) ((Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.))</p> <p>(76) (83)</p> <p>4. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a ((10.000 chilogrammi)) la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.</p> <p>5. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.</p> <p>6. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000".</p>	
<p>Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (Art. 40-bis D. Lgs. 504/1995)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p>Art 40-bis D. Lgs. 504/1995-- "Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati"</p> <p>"1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.</p> <p>3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.</p> <p>4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:</p> <p>a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;</p> <p>b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.</p> <p>5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto".</p>	
<p>Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (Art. 40-quinquies D. Lgs. 504/1995)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote 	<p>Art 40-quinquies D. Lgs 504/1995 – "Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita"</p> <p>"1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di</p>	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p><i>tabacco lavorato non supera i grammi 250.</i></p> <p><i>2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.</i></p> <p><i>3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64".</i></p>	
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche (Art. 41 D. Lgs. 504/1995)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p><i>Art 41 D. Lgs 504/1995 – “Fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche”</i></p> <p><i>“1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro.. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.</i></p> <p><i>2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.</i></p> <p><i>3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.</i></p> <p><i>4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.</i></p> <p><i>5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4".</i></p>	
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Art. 42 D. Lgs. 504/1995)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p><i>Art. 42 D. Lgs. 504/1995 – “Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche”</i></p> <p><i>“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno".</i></p>	
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (Art. 43 D. Lgs. 504/1995)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p>	<p><i>Art. 43 D. Lgs. 504/1995 – “Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche”</i></p> <p><i>1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:</i></p> <p><i>a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;</i></p> <p><i>b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.</i></p> <p><i>2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato</i></p>	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p><i>motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.</i></p> <p><i>3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.</i></p> <p><i>4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000".</i></p>	
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Alterazione di congegni, impronte e contrassegni prescritti dall'Amministrazione Finanziaria o apposti dalla Guardia di Finanza (Art. 46 D. Lgs. 504/1995)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p>Art. 46 D. Lgs. 504/1995 – "Alterazione di congegni, impronte e contrassegni"</p> <p><i>"1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:</i></p> <p><i>a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;</i></p> <p><i>b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.</i></p> <p><i>2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.</i></p> <p><i>3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro</i></p> <p><i>4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43".</i></p>	
Art. 25 - sexiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (Art. 47 D. Lgs. 504/1995)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 200 quote - Fino a 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino centomila euro. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>E, nei casi più gravi, ove è prevista l'applicazione della sanzione fino a 400 quote, anche l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. 	<p>Art. 47 D. Lgs. 504/1995 – "Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa"</p> <p><i>"1. Per le deficienze riscontrate nella verificaione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.</i></p> <p><i>2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.</i></p> <p><i>3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all'imposta relativa all'intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico. (87)</i></p> <p><i>4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto. (87)</i></p> <p><i>5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.</i></p>	

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
		<i>5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati⁴</i>	

⁴In conformità alle disposizioni dell'articolo Art. 94 del D. Lgs. 141/2024, in caso di contrabbando, si confisca sempre ciò che è stato usato o destinato al reato, insieme ai beni che ne costituiscono l'oggetto, il prodotto o il profitto. Se non è possibile, si confisca denaro o beni di valore equivalente. Anche i mezzi di trasporto modificati per il contrabbando o usati in violazione delle norme di sicurezza vengono confiscati, indipendentemente da chi li possiede, salvo dimostrazione di buona fede da parte di terzi. Le stesse disposizioni si applicano se la pena viene concordata secondo il codice di procedura penale.

24 REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

[art. 25- Septiesdecies e Duodevicies D.Lgs. 231/2001]

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25 - septiesdecies D. Lgs. 231/2001	Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 900 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	<i>Art. 518-bis c.p. – "Furto di beni culturali"</i> <i>"Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</i> <i>La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge".</i>	Si tratta di un reato non configurabile all'interno della Società
Art. 25 - septiesdecies D. Lgs. 231/2001	Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	<i>Art. 518-ter c.p. – "Appropriazione indebita di beni culturali"</i> <i>"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.</i> <i>Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata".</i>	Si tratta di un reato non configurabile all'interno della Società
Art. 25 - septiesdecies D. Lgs. 231/2001	Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 900 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	<i>Art. 518-quater c.p. – "Ricettazione di beni culturali"</i> <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".</i>	Si tratta di un reato non configurabile all'interno della Società
Art. 25 - septiesdecies D. Lgs. 231/2001	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 900 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	<i>Art. 518-octies c.p. – "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali"</i> <i>"Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i> <i>Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi"</i>	Si tratta di un reato non configurabile all'interno della Società

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25 - septiesdecies D. Lgs. 231/2001	Violazione in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 518-novies c.p. – “Violazione in materia di alienazione di beni culturali” “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) <i>Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;</i> 2) <i>Chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;</i> 3) <i>L'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.”</i>	Si tratta di un reato non configurabile all'interno della Società
Art. 25 - septiesdecies D. Lgs. 231/2001	Importazioni illecite di beni culturali (Art. 518-decies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 518-decies c.p. – “Importazione illecita di beni culturali” “ <i>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165”.</i>	Si tratta di un reato non configurabile all'interno della Società
Art. 25 - septiesdecies D. Lgs. 231/2001	Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 518-undecies c.p. – “Uscita o esportazione illecite di beni culturali” “ <i>Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.</i> <i>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale”.</i>	Si tratta di un reato non configurabile all'interno della Società
Art. 25 - septiesdecies D. Lgs. 231/2001	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.) Sanzione pecuniaria: - Da 300 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 518-duodecies c.p. – “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” “ <i>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</i> <i>Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</i> <i>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.</i>	Si tratta di un reato non configurabile all'interno della Società

RIFERIMENTI	REATO E SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO	NOTE
Art. 25 - septiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Contraffazione di opere d'arte (Art. 518- quaterdecies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 300 a 700 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p><i>Art. 518-quaterdecies c.p. – “Contraffazione di opere d'arte”</i></p> <p><i>“È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;</i> 2) <i>Chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</i> 3) <i>Chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</i> 4) <i>Chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</i> <p><i>È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.</i></p>	<p>Si tratta di un reato non configurabile all'interno della Società</p>
Art. 25 - septiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 500 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto). 	<p><i>Art. 518-sexies c.p. – “Riciclaggio di beni culturali”</i></p> <p><i>“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</i></p> <p><i>La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.</i></p>	<p>Si tratta di un reato non configurabile all'interno della Società</p>
Art. 25 - septiesdecies D. Lgs. 231/2001	<p>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 500 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto). 	<p><i>Art. 518-terdecies c.p. – “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”</i></p> <p><i>“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.</i></p>	<p>Si tratta di un reato non configurabile all'interno della Società</p>